

Codice A1816B

D.D. 4 dicembre 2025, n. 2445

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Idraulica 7825 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Demanio idrico fluviale CNPO1027 - Autorizzazione idraulica per lavori di rifacimento di un ponticello sul Rio Martina, lungo la S.P. 589, in Comune di Revello (CN) e contestuale regolarizzazione della concessione demaniale - Richiedente: Provincia di Cuneo



ATTO DD 2445/A1816B/2025

DEL 04/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 – Polizia Idraulica 7825 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Demanio idrico fluviale CNPO1027 – Autorizzazione idraulica per lavori di rifacimento di un ponticello sul Rio Martina, lungo la S.P. 589, in Comune di Revello (CN) e contestuale regolarizzazione della concessione demaniale - Richiedente: Provincia di Cuneo

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. n. 46048/A1816B del 16/10/2025, la Provincia di Cuneo - Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo, ha comunicato l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., come integrata dall'art.13 del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020, al fine di ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per lavori di rifacimento di un ponticello sul Rio Martina, lungo la S.P. 589, in Comune di Revello (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati i seguenti elaborati progettuali firmati dal R.U.P., Ing. Simone Nicola, significativi ai fini dell'istruttoria in esame: 1.01 Relazione generale 2021, 1.02 Relazione geologica 2021, 1.04 Documentazione Fotografica, 1.05.01 Relazione idrologica e idraulica, 1.05.03 Planimetria con individuazione sezioni 2021, 1.05.04 Sovrapposizione progetto stato di fatto 2021, 1.05.05 Sezioni comparative, 3.01 Corografia 2021, 3.02 Planimetria di rilievo 2021, 3.03 Planimetria catastale di progetto 2021, 3.04 Planimetria di progetto 2021, 3.05 Planimetria di progetto con inserimento fotografico 2021, 3.06 Planimetria Sezioni Stradali 2021, 3.07 Profili longitudinali strali di progetto 2021, 3.08 Sezioni tipo 2021, 3.09 Sezioni di progetto 2021, 3.10 Planimetria verifiche normativa 2021, 3.11 Planimetria opere idrauliche.

- gli elaborati sopra riportati descrivono l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, e consistente nella

realizzazione di una rotatoria con anello di scorrimento ad una sola corsia, in sostituzione dell'attuale intersezione a raso che contempla il rifacimento dell'attraversamento stradale secondario esistente sul "Rio Martina", lungo il tracciato della SS 589, con adeguamento della sezione di deflusso del corso d'acqua. In particolare i lavori prevedono:

1. la sostituzione dell'attraversamento esistente, realizzato in muratura, avente larghezza pari a 4.80 m e altezza in chiave pari a circa 1.90 m, con un nuovo attraversamento scatolare mediante posa di strutture prefabbricate in c.a. aventi dimensioni interne pari a 4.00 x 3.00 m. Al fine di raccordarsi con il profilo di fondo a monte e valle è previsto il riporto di circa 30 cm di materiale all'interno dello stesso, pertanto la sezione di deflusso in progetto sarà pari a 4.00 x 2.70 m;
2. realizzazione dei raccordi di sponda e difese spondali a monte del nuovo attraversamento, con struttura in blocchi da scogliera posati a secco, per una lunghezza di circa 8+8 m oltre all'ammorsamento nella sponda;
3. adeguamento sezione di deflusso del Rio Martina con realizzazione di nuove difese spondali a valle dell'attraversamento citato, con utilizzo di blocchi da scogliera posati a secco, per una lunghezza di 8 m circa lungo la sponda destra e per una lunghezza di 50 m circa lungo la sponda sinistra lato nuova rotatoria.

- con Decreto del Presidente della Provincia n° 103 del 24/09/2025 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (ai sensi dell'art. 41 cc. 5-6 e allegato I.7, artt. 6-21 del D.lgs. 36/2023) relativo all'intervento in oggetto: CONVENZIONE TRA ANAS, PROVINCIA DI CUNEO E COMUNE DI REVELLO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AL KM. 53+000 DELLA S.S. N.589 "DEI LAGHI DI AVIGLIANA" IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA PROVINCIALE N. 222 FRAZIONE DI STAFFARDA (COMUNE DI REVELLO).

Considerato che:

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, è l'organo idraulicamente competente sui corsi d'acqua pubblici e/o demaniali di competenza regionale nella Provincia di Cuneo interferenti con il progetto, in ordine all'applicazione del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e nello specifico nel tratto in esame del Rivo Martina;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo in data 19/11/2025 al fine di verificare lo stato dei luoghi;

- a seguito dell'esame degli atti progettuali, si evince che la realizzazione dei lavori in argomento non modifica, né riduce, l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua pertanto si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Rio Martina, con l'osservanza delle prescrizioni idrauliche sotto riportate:

1. per quanto riguarda l'utilizzo delle aree di cantiere in alveo e delle opere provvisorie, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione, con previsione di tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena;
2. eventuali opere provvisorie in alveo (ture/coronelle, guadi) dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque, le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi. Per gli eventuali

guadi, inoltre, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione per il loro utilizzo, con individuazione di tutti i necessari apprestamenti e misure da adottare adottate per evitare l'accesso e l'utilizzo degli stessi da parte di persone e mezzi non autorizzati, le necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi e/o in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, ed in generale tutte le necessarie azioni che verranno attuate ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile regolarizzare la concessione (servitù) per il ponte esistente per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10/R/2022 vigente, il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, a seguito della ricezione del Provvedimento conclusivo della Conferenza, dovrà perfezionare il prescritto provvedimento di concessione demaniale per gli aspetti amministrativi; ai sensi dell'art. 12 del regolamento, il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r. 10/2022.

Trattandosi di manufatto di proprietà provinciale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r. 10/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

1 - di concedere alla Provincia di Cuneo l'occupazione dell'area demaniale per il mantenimento del ponte sul Rio Martina, lungo la S.P. 589, in Comune di Cuneo (CN), (superficie occupata di circa 56,00 m²) come individuata negli elaborati tecnici in premessa richiamati (pratica demaniale CNPO1027);

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, in premessa richiamati e agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni idrauliche indicate in premessa e delle

seguenti ulteriori prescrizioni:

- a. gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto autorizzato e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - le opere di difesa dovranno essere risolte a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il loro ammorsamento nelle sponde e perfettamente raccordate al nuovo manufatto di attraversamento (scatolare);
 - in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione della difesa spondale dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - le opere di difesa dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale delle opere di difesa non dovranno superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insistono;
 - al fine di garantire la durabilità delle opere di difesa idraulica le stesse dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con i requisiti previsti in progetto (prospetti 4 e 5 della norma UNI EN 13383-1 - classi HMA₁₀₀₀₋₃₀₀₀ e HMA₃₀₀₀₋₆₀₀₀) e comunque con singoli elementi di volume superiore a 0,6 mc (con diametro equivalente pari a 0,8 m) e peso superiore a kN 15;
- c. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- d. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- e. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- f. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- g. il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
- h. non potrà in alcun modo essere asportato ulteriore materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- i. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dal Provvedimento autorizzativo della CdS a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- k. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a

verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- l. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le eventuali opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ecc...);
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza nel tempo le opere oggetto della presente autorizzazione, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- n. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di **anni 30 (trenta)** a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione che deve avvenire, a seguito del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta formulata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo, e pertanto fino alla scadenza del **31/12/2054**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 – di stabilire che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r. 10/2022.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore:

Geol. Antonio Pagliero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Disciplinare di concessione per ponticello sul Rio Martina in Comune di Revello

- CNPO1027

Richiedente: Provincia di Cuneo, con sede Corso Nizza 21 – 12100 Cuneo (CN), nella persona del Dirigente ing. che sottoscrive il presente disciplinare in qualità di legale rappresentante.

Art. 1 – Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale per il mantenimento del ponticello (superficie occupata 56,00 m²) lungo la S.P. 589, nel Comune di Revello sul Rio Martina (in prossimità dei lotti censiti al C.T. del Comune di Revello al Foglio n. 9 particella n. 13, lato a monte, e al F. n. 2 part. n. 1, lato a valle) come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione agli atti del Settore (tra i quali risultano rilevanti per la concessione in oggetto i seguenti elaborati: 1.01 Relazione generale 2021, 1.02 Relazione geologica 2021, 1.04 Documentazione Fotografica, 1.05.01 Relazione idrologica e idraulica, 1.05.03 Planimetria con individuazione sezioni 2021, 1.05.04 Sovrapposizione progetto stato di fatto 2021, 1.05.05 Sezioni comparative, 3.01 Corografia 2021, 3.02 Planimetria di rilievo 2021, 3.03 Planimetria catastale di progetto 2021, 3.04 Planimetria di progetto 2021, 3.05 Planimetria di progetto con inserimento fotografico 2021, 3.06 Planimetria Sezioni Stradali 2021, 3.07 Profili longitudinali strali di progetto 2021, 3.08 Sezioni tipo

2021, 3.09 Sezioni di progetto 2021, 3.10 Planimetria verifiche normativa 2021, 3.11 Planimetria opere idrauliche).

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. /A1816B del , (P.I. 7825) che si intendono qui integralmente richiamate, e nel Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni trenta** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2054**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza

che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatti di proprietà provinciale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Corso Nizza 21– 12100 Cuneo (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Gianluca Comba